

Scheda No. 5

Misure di sostegno al reddito durante la crisi da COVID-19

Breve sintesi

Per far fronte alle conseguenze sociali delle drastiche misure di sospensione o riduzione di molte attività produttive e servizi professionali (v. introduzione) finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19, il Governo italiano ha messo in campo diversi interventi volti a garantire la continuità occupazionale e del reddito dei lavoratori. Accanto alle misure ordinarie, previste per i casi di sospensione e interruzione della attività di lavoro delle imprese più strutturate e rispetto alle quali sono state in questo momento semplificate le modalità di accesso, sono state definite con successivi provvedimenti di durata temporanea alcune misure emergenziali per le imprese di minori dimensioni. L'obiettivo dei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 è quello di tutelare non solo tutti i lavoratori subordinati (indipendentemente dalla natura / durata del contratto di lavoro) ma anche, per quanto è possibile e con diversi strumenti, i lavoratori autonomi e i professionisti. Un ruolo importante è stato svolto anche dalle parti sociali che hanno utilizzato strumenti bilaterali di sostegno al reddito presenti in alcuni settori (commercio, artigianato, turismo, edilizia, agricoltura).

Principali caratteristiche

Stabilito il divieto di procedere nella fase emergenziale a licenziamenti per motivi economici (scheda n. 3), le misure adottate da Governo e parti sociali si focalizzano sul sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

In Italia, in caso di eventi non imputabili ai datori di lavoro e ai lavoratori oppure per crisi aziendali, sono ordinariamente presenti strumenti volti a prevenire i licenziamenti dei lavoratori in tali situazioni. Invece di ricorrere al licenziamento, le aziende possono sospendere o ridurre l'attività lavorativa e i

loro lavoratori ricevono una misura di sostegno al reddito che integra la retribuzione persa.

Il sistema italiano delle misure di sostegno al reddito (c.d. ammortizzatori sociali) risulta essere complesso e non esteso a tutti i lavoratori e a tutte le forme di contratto. La tipologia di intervento applicabile a un dato lavoratore dipende infatti dal settore di appartenenza del datore di lavoro presso il quale è impiegato. Solo le imprese di maggiori dimensioni e del settore manifatturiero sono coperte da strumenti ordinari.

In considerazione delle restrizioni imposte per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il contenimento della sua

diffusione, il Governo ha inteso garantire, con misure temporanee ed eccezionali, la copertura della platea più ampia possibile di lavoratori, non solo quelli subordinati ma anche i lavoratori autonomi, attraverso misure di sostegno al reddito. A tal fine, da un lato sono state semplificate le procedure per accedere alle misure ordinarie, dall'altro lato sono state istituite misure per i settori e i lavoratori esclusi.

Semplificazione delle misure ordinarie di sostegno al reddito

Trattamento ordinario di integrazione salariale

Una prima misura ordinaria di sostegno al reddito è il trattamento ordinario di integrazione salariale (erogato nell'ambito della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO).

Si tratta di una misura non destinata a tutti i lavoratori subordinati, ma soltanto ai dipendenti delle aziende del settore industriale e dell'edilizia.

Cassa integrazione Guadagni Ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria funziona come un sistema assicurativo al quale le imprese del settore industriale versano contributi per tutelarsi contro il rischio di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui si verifica l'evento della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, la cassa riconosce ai lavoratori una somma di denaro denominata "trattamento di integrazione salariale ordinario" che sostituisce la retribuzione persa a causa dell'attività lavorativa non svolta.

L'obiettivo della cassa integrazione guadagni ordinaria è quello di evitare licenziamenti nel caso di difficoltà temporanee e congiunturali dell'azienda e garantire la continuità del reddito dei lavoratori anche se sospesi dall'attività lavorativa o in riduzione dell'orario di lavoro.

A seguito dell'emergenza COVID-19, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa le aziende che godono già di questo trattamento possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i propri dipendenti con la causale specifica "emergenza COVID-19". Sono inoltre previste modalità e condizioni agevolate rispetto alla normale disciplina per poter richiedere questa misura.

I datori di lavoro sono esonerati dal normale procedimento di informazione e consultazione sindacale e dai normali termini per la domanda. È invece previsto che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto col sindacato debbano essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Per la concessione del sostegno economico, le aziende non devono dimostrare alle autorità competenti l'evento che ha determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per la durata della fase emergenziale le norme straordinarie prevedono che si possa accedere alla misura di sostegno al reddito attraverso una causale è predeterminata ("emergenza COVID-19").

Il trattamento è riconosciuto a tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020. In deroga alle regole ordinarie, i lavoratori non devono avere maturato il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni (come normalmente richiesto). Il trattamento può essere concesso per massimo 9 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Come per il normale trattamento, viene riconosciuto ai lavoratori l'80 per cento della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, entro importi massimi annualmente definiti (per il 2020 sono di 998,18 euro lordi o 1.199,72 euro lordi, rispettivamente per una retribuzione fino a o superiore a 2.159,48 euro).

Il trattamento ordinario di integrazione salariale per la causale “emergenza COVID-19” è finanziato con specifiche risorse del bilancio dello Stato, non con i fondi derivanti dalla contribuzione sociale versata dai datori di lavoro, come per i normali trattamenti di cassa integrazione.

Assegno ordinario

Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO aderiscono a fondi di solidarietà, la cui funzione è, analogamente alla CIGO, quella di riconoscere ai lavoratori di queste aziende un sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i casi previsti.

Anche rispetto alle misure di sostegno al reddito erogate da questi fondi sono state previste specificità con riferimento all’emergenza in corso.

I datori di lavoro, con più di 5 dipendenti, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario con la causale specifica “emergenza COVID-19”, dopo aver espletato la procedura sindacale di informazione, consultazione e esame congiunto, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva del datore di lavoro ai sindacati rispetto alla necessità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata in via telematica alle autorità competenti entro la fine del 4° mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro non devono dimostrare le ragioni per la richiesta dell’assegno, trovandosi già nella procedura specifica per “emergenza COVID-19”.

Il trattamento è riconosciuto a tutti i lavoratori subordinati in forza al 23 febbraio 2020. Non devono avere il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni (come normalmente richiesto).

Il trattamento può essere concesso per massimo 9 settimane (nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020).

L’assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19” è finanziato con specifiche risorse del bilancio dello Stato, non con le risorse dei fondi di solidarietà.

Misure emergenziali di sostegno al reddito

Poiché l’obiettivo del Governo è quello di garantire una tutela al reddito al maggior numero possibile di lavoratori, sono poi previste delle misure emergenziali per i lavoratori esclusi dalle misure ordinarie.

Trattamento di integrazione salariale in deroga

In caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori subordinati che non sono destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

Si tratta di lavoratori delle aziende che non rientrano nella CIGO e nei fondi di solidarietà (senza limiti dimensionali), nonché dei datori di lavoro del settore agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I lavoratori devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020 e non devono avere nessun requisito dell’anzianità di effettivo lavoro.

Per la richiesta del trattamento è necessario un accordo sindacale tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica.

L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

La domanda deve essere presentata dalle Regioni tramite accordi siglati tra le istituzioni regionali e le parti sociali. Il trattamento di integrazione salariale in deroga è equiparato al normale trattamento di integrazione salariale della cassa integrazione guadagni. Pertanto, la sua misura è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non lavorate.

Indennità *una tantum*

Al fine di dare una risposta ad una ampia platea di lavoratori, il decreto-legge n. 18/2020 ha introdotto misure anche a supporto di lavoratori non-standard e lavoratori autonomi.

Per questo, accanto ai sopracitati trattamenti di sostegno al reddito, si aggiungono delle indennità *una tantum* riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo.

L'importo delle indennità (per le diverse categorie di lavoratori) è di 600 euro per il mese di marzo (al momento).

Tali indennità non costituiscono reddito per il percettore. Non sono tra loro cumulabili, né con il reddito di cittadinanza.

La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS ed è riconosciuta entro il limite delle risorse stanziate.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali sono esclusi sia dai trattamenti ordinari, sia dai trattamenti in deroga di sostegno al reddito.

Lavoratori stagionali

Il lavoro stagionale si caratterizza, per definizione, per il carattere stagionale dell'attività, mancando l'elemento della continuità. L'elenco delle attività di carattere stagionale è stabilito per legge (si suggerisce di inserire il riferimento alla legge in nota), a cui si aggiungono le attività individuate dalla contrattazione collettiva.

Esempi di lavori stagionali sono:

- attività esercitate dalle aziende turistiche
- fiere ed esposizioni
- produzione di vino
- spalatura di neve.

Per questa categoria di lavoratori è prevista dalla normativa emanata a seguito dell'emergenza da Covid-19 una indennità *una tantum*.

Possono richiedere tale indennità i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Per poter usufruire dell'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di pensione e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli

Un'altra categoria di lavoratori che, nonostante siano subordinati, non sono destinatari di trattamenti di sostegno al reddito ordinari o in deroga, sono gli operai agricoli a tempo determinato.

Essi possono accedere indennità *una tantum* istituita in occasione dell'emergenza da Covid-19, purché nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e non siano titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Ulteriore categoria per la quale è prevista una indennità *una tantum* è quella dei lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

Per accedere all'indennità devono avere inoltre i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
- non essere titolari di una pensione
- non avere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori autonomi

Diverse categorie di lavoratori autonomi hanno diritto all'indennità *una tantum* istituita come supporto al reddito a causa dell'emergenza da Covid-19.

Ne possono essere destinatari:

- i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020;
- i professionisti titolari di partita iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e senza altre e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Collaboratori coordinati e continuativi

Si tratta di lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinato e continuativo che svolgono prestazioni di lavoro prevalentemente personali. Si caratterizzano per la continuità nel

tempo e per il coordinamento con il committente. Le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra collaboratore e committente, ma il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Fondo per il reddito di ultima istanza

Il decreto-legge n. 18/2020 istituisce anche un Fondo per il reddito di ultima istanza, per garantire una misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che sono privi di altre misure di sostegno al reddito.

In questo caso, la previsione normativa stabilisce soltanto l'istituzione del fondo, non anche le caratteristiche della misura di sostegno al reddito. Ai decreti ministeriali è rimandata la definizione dei criteri di priorità di accesso e le modalità di attribuzione dell'indennità.

Professionisti iscritti agli albi professionali

Nell'ambito di questo fondo, è riconosciuta una indennità ai liberi professionisti, che svolgano attività condizionata all'iscrizione in albo o elenco, iscritti ai rispettivi enti di previdenza obbligatoria, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Sono definiti criteri reddituali per l'accesso all'indennità.

Anche per questa categoria è stato fissato l'importo dell'indennità in 600 euro per il mese di marzo, non costituente reddito.

Le misure di sostegno al reddito per settore produttivo e tipologia di lavoratore

Poiché, come visto, il sistema italiano delle misure di sostegno al reddito non è universale e omogeneo per tutti i settori produttivi e per tutte le tipologie di lavoratori, i trattamenti di tutela del reddito sono molteplici, dagli ordinari fino a misure di ultima istanza. La tipologia di prestazione a cui un lavoratore può avere accesso dipende dal settore di appartenenza del datore di lavoro presso il quale è impiegato. Nella tabella 1 che segue, sono indicate in modo sintetico le tipologie di trattamenti ordinari e emergenziali per i lavoratori subordinati standard e non standard nei diversi settori produttivi e per i lavoratori autonomi e professionisti.

Disciplina di riferimento

La disciplina ordinaria di riferimento per i trattamenti ordinari di sostegno al reddito è il decreto legislativo n. 148 del 2015.

La disciplina emergenziale è contenuta in diversi atti normativi che si sono susseguiti nel tempo, in parte sostituendosi gli uni agli altri. Nel momento in cui si scrive rileva, in particolare, il decreto-legge n. 18/2020, artt. 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 44.

Accordi regionali

Veneto

Accordo-quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del decreto-legge n. 9/2020) e per la concessione dell'indennità di lavoro autonomo (art. 16 del decreto-legge n. 9/2020) – anno 2020 – 10 marzo 2020

Lombardia

Accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia tra la Regione Lombardia e le parti sociali lombarde

per l'attuazione del decreto-legge n. 9/2020 e del decreto-legge n. 18/2020 – 20 marzo 2020

Friuli

Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Piemonte

Accordo-quadro tra la Regione Piemonte e le parti sociali per la gestione della crisi da Covid-19 del 27 marzo 2020

Liguria

Accordo quadro per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Umbria

Accordo Quadro per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Lazio

Accordo-quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Sardegna

Accordo-quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 18/2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19

Toscana

Accordo quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Puglia

Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020

Calabria

Accordo-quadro per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la regione Calabria e le parti sociali – 23 marzo 2020

Emilia-Romagna

Accordo Regione Emilia Romagna per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 9/2020

Marche

Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 – anno 2020 – 20 marzo 2020

Campania

Accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 – Protocollo n. 550 del 19 marzo 2020

Accordi di settore

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitarie Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19» del 24 marzo 2020

Avviso comune per la gestione dell'emergenza COVID-19 e per l'adozione di misure preventive anti-contagio per il settore gas-acqua del 27 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020

Bibliografia essenziale

Alvino I., *Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto legge "Cura Italia": strumenti di sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi*, in *Treccani*, 30 marzo 2020

Marrucci M., *Covid-19 e ammortizzatori sociali per il territorio nazionale. Prime annotazioni*, in *giustiziacivile.com*, 1° aprile 2020

Pigliararmi G., Spattini S., *Ammortizzatori sociali: misure speciali per eventi legati all'emergenza del COVID-19*, in *Boll. spec. ADAPT*, 2020, n. 3

Tabella 1

Settore	Tipologia sostegno al reddito
Agricoltura	
Lavoratori a tempo indeterminato	Trattamento ordinario per agricoltura
Lavoratori a tempo determinato con 50 giornate nel 2019	Indennità <i>una tantum</i> di 600 euro
Altri lavoratori	Trattamento in deroga
Industria e edilizia (anche artigiani) (campo applicazione CIGO)	Trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”
Terziario (Commercio e Servizi)	
Aziende < 5 dipendenti	Trattamento in deroga
Aziende tra 5 e 50 dipendenti	Assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”
Aziende > 50 dipendenti	Trattamento in deroga
Lavoratori stagionali del turismo	Indennità <i>una tantum</i> di 600 euro
Artigianato (iscritte al FSBA) Senza limiti dimensionali	Assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”
Lavoratori dello spettacolo	Indennità <i>una tantum</i> di 600 euro
Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Indennità <i>una tantum</i> di 600 euro